

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per:

Il Sig. **PASQUALE TURBOLI**, nato a Cosenza il 21/03/1994 (C.F. TRBPQL94C21D086S), residente in Cosenza (CS), alla Via Romualdo Montagna n. 52/P, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Mauro (MRARSL78H63I469Q pac avv.rossellamauro@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Francesco A. Caputo, (C.F.: CPTFNC64L27D086A; pec: studiolegalecaputoroma@pec.it) Via Ugo Ojetti, n. 114 – 00137 Roma

- Ricorrente -

Contro:

Il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

- Amministrazione resistente -

per l'annullamento

- del provvedimento implicito di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti,

già area funzionale seconda (Codice concorso: m_dg_01/2024_1000COND), per mancata presentazione alla prova pratica **convocata in esito a ravvedimento**;

- del verbale della Commissione esaminatrice del 04.06.2025, nella parte in cui, pur disponendo la ricorrezione degli elaborati e l'aggiornamento dei punteggi, non ha previsto idonee e specifiche forme di comunicazione individuale a mezzo PEC in favore dei candidati inizialmente dichiarati non idonei e successivamente ammessi;

- per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la futura graduatoria finale di merito, nella parte in cui non includerà il nominativo del ricorrente tra i candidati idonei, a tutt'oggi non emanata, **e per l'accertamento e la declaratoria** del diritto del ricorrente ad essere ammesso (con riserva) a sostenere la prova pratica del concorso in oggetto, anche in una sessione appositamente dedicata.

FATTO

1. Il Sig. Pasquale Turboli, odierno ricorrente, presentava domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, indetto dal Ministero della Giustizia (Codice concorso m_dg_01/2024_1000COND), ricevendo il codice candidatura T8S9K8R81Y (**Doc. 1:** Riepilogo candidatura). In sede di compilazione della domanda, il candidato indicava, come richiesto dal bando 2, il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (pasqualeturboli@pec.it) per ogni comunicazione relativa alla procedura

2. In data 16 maggio 2025, il Sig. Turboli sosteneva la prova scritta presso la sede della Mostra d'Oltremare di Napoli (**Doc. 2:** Attestato di partecipazione 3). All'esito della correzione, riceveva comunicazione che la prova **non era stata superata, avendo conseguito il punteggio di 20/30**, inferiore alla soglia minima di 21/30 prevista dall'art. 6, comma 2, del bando di concorso 2 (**Doc. 3:** Esito prova scritta con punteggio 20).

3. Tale comunicazione di "NON SUPERATA" determinava, ai sensi della lex specialis del concorso, l'automatica esclusione del candidato dalle successive fasi della procedura selettiva. Pertanto, il Sig. Turboli, confidando legittimamente nella definitività di tale esito e nella conseguente conclusione della sua esperienza concorsuale, ometteva di consultare ulteriormente il portale "inPA" e il sito del Ministero per futuri aggiornamenti, non avendo più alcun interesse a riguardo, a fronte della sua collocazione alla stregua di un ordinario *quisque de populo*.

4. Invece, solo di recente il ricorrente apprendeva che, in data 4 giugno 2025, la Commissione esaminatrice, a seguito di numerose istanze, accertava la non corretta formulazione di alcuni quesiti somministrati nella sessione del 16 maggio 2025 (in particolare, i quesiti nn. 9 e 20) e, con apposito verbale, disponeva di “sterilizzare” gli effetti di tali domande, considerandole come corrette per tutti i candidati.

5. Per l’effetto, l’Amministrazione **procedeva d’ufficio alla ricorrezione degli elaborati** e all’aggiornamento dei punteggi. Il Sig. Turboli, a sua insaputa, otteneva così il punteggio di 21,5/30, superando la soglia di idoneità e maturando il diritto all’ammissione alla successiva prova pratica (**Doc. 4: Esito prova scritta con punteggio aggiornato 21,5**).

6. L’Amministrazione si limitava a pubblicare sul portale “inPA” un nuovo elenco di candidati ammessi alla prova pratica (**Doc. 5: Elenco 1.944 candidati ammessi**) e il relativo calendario di convocazione (**Doc. 6: Convocazione prova pratica**), senza tuttavia inviare alcuna comunicazione individuale e specifica ai candidati che, come l’odierno ricorrente, erano stati precedentemente informati della loro esclusione. La data per la prova pratica del Sig. Turboli, del tutto ignota allo stesso, veniva fissata per il giorno 09.09.2025.

7. Il ricorrente, ignaro della radicale modifica del suo status da “non idoneo” a “idoneo”, non si presentava, dunque, a sostenere la prova pratica, venendo così implicitamente escluso in via definitiva dalla procedura concorsuale per assenza.

8. Solo in data 2 ottobre 2025, del tutto casualmente, il Sig. Turboli apprendeva della suddetta vicenda e, tramite precedente legale, diffidava la Commissione a fissare una nuova data per consentirgli di sostenere la prova, evidenziando la natura ricettizia del provvedimento di aggiornamento del punteggio e la conseguente necessità di una notifica individuale a mezzo PEC Tale invito, tuttavia, rimaneva privo di riscontro (**Doc. 7: Atto di invito del 02.10.2025**).

9. Ad oggi, la graduatoria finale di merito non risulta ancora pubblicata. Il comportamento dell’Amministrazione appare palesemente illegittimo e lesivo dei più elementari principi di correttezza, buona fede e legittimo affidamento, costringendo l’odierno ricorrente a adire questo Ecc.mo Tribunale per ottenere la tutela dei propri diritti.

DIRITTO

Il presente ricorso è affidato ai seguenti motivi.

I. Violazione e falsa applicazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede, correttezza e trasparenza (art. 97 Cost.). Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza e difetto di motivazione.

Il comportamento tenuto dal Ministero della Giustizia si pone in palese contrasto con i principi cardine dell'azione amministrativa, quali il legittimo affidamento, la buona fede e la correttezza, che impongono alla Pubblica Amministrazione di agire in modo trasparente e leale nei confronti del cittadino.

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha comunicato al Sig. Turboli un esito negativo della prova scritta, un atto idoneo a determinare in via definitiva la sua esclusione dalla procedura concorsuale. Tale comunicazione ha ingenerato nel candidato un affidamento qualificato e ragionevole sulla conclusione del suo percorso selettivo. Non si può, pertanto, pretendere che un candidato, formalmente e ufficialmente escluso, continui a monitorare quotidianamente il sito del concorso nell'ipotesi, del tutto remota ed eventuale, di una revisione del proprio esito.

L'atto con cui la Commissione, in autotutela, ha modificato l'esito della prova del ricorrente, trasformandolo da "non idoneo" a "idoneo", non può essere considerato una mera comunicazione infraprocedimentale. Si tratta, al contrario, di un provvedimento che riapre una posizione giuridica che si era chiusa, avente pertanto natura di atto recettizio. Come chiarito dalla giurisprudenza, le comunicazioni a valenza individuale, che concernono la "specifica posizione del candidato", devono essere notificate personalmente per produrre effetto, non essendo sufficiente la pubblicazione generale (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma num. 16464 del 2022)

Pretendere che un candidato, formalmente escluso, continui a monitorare i canali di comunicazione per un eventuale e imprevedibile ripensamento dell'Amministrazione è contrario al principio di buona fede oggettiva. L'Amministrazione, una volta riscontrato che la propria azione in autotutela modificava radicalmente lo status del candidato, aveva il dovere, in applicazione del "principio di leale collaborazione tra Amministrazione e cittadino" (Consiglio di Stato num. 9337 del 2023) di adottare ogni misura idonea a portare tale fondamentale informazione nella sfera di conoscibilità dell'interessato, ad esempio tramite l'indirizzo PEC fornito in sede di domanda. La sua inerzia ha leso l'affidamento del ricorrente e ne ha illegittimamente precluso la prosecuzione del concorso.

L'esito dell'autotutela ha radicalmente mutato la posizione giuridica del ricorrente, trasformandolo da "escluso" ad "ammesso". Un simile provvedimento, che rimuove gli effetti di un precedente atto

sfavorevole, **non può che avere natura ricettizia nei confronti del suo destinatario.** Ciò significa che, per produrre i suoi effetti e, soprattutto, per far sorgere in capo al candidato l'onere di attivarsi per le fasi successive, compresa la consultazione del sito "in PA" per verificare la convocazione alla prova pratica, esso doveva essere **portato a sua conoscenza con uno strumento idoneo e certo.**

L'art. 4, comma 2, del bando di concorso 2 prevedeva esplicitamente che il candidato fornisse un indirizzo PEC per le comunicazioni. Tale previsione non può essere interpretata come una mera formalità (lo stesso Turboli ha attivato l'indirizzo pec proprio per la partecipazione al concorso)-, ma istituisce un canale di comunicazione privilegiato e qualificato, che l'Amministrazione aveva il dovere di utilizzare per una comunicazione così rilevante e impattante come la riammissione in gara di un candidato precedentemente escluso. La mera pubblicazione sul portale "inPA", sebbene idonea per le comunicazioni di carattere generale rivolte alla pluralità dei candidati, si è rivelata del tutto insufficiente e inadeguata a raggiungere **chi, come il ricorrente, aveva già ricevuto un provvedimento di arresto della propria partecipazione.**

L'operato dell'Amministrazione ha, di fatto, teso una "trappola" procedimentale, penalizzando il candidato non per una sua negligenza, ma come diretta conseguenza di un affidamento incolpevole generato dalla stessa P.A. La giurisprudenza ha costantemente affermato che i principi di imparzialità e buon andamento impongono alla Pubblica Amministrazione di non agire in modo arbitrario e di tutelare l'affidamento del privato. In questo quadro, l'omessa comunicazione individuale ha costituito una palese violazione del dovere di correttezza, rendendo l'assenza del Sig. Turboli alla prova pratica una conseguenza non imputabile alla sua volontà, bensì al comportamento fuorviante dell'Amministrazione resistente.

La mancata presentazione del candidato, infatti, può comportare l'esclusione dal concorso solo quando questi sia stato messo nelle condizioni di conoscere la data e il luogo della prova. Nel caso in esame, tale condizione è venuta a mancare per una causa direttamente riconducibile all'inerzia comunicativa della P.A., che ha frustrato l'aspettativa del ricorrente a completare la procedura selettiva.

II. Violazione della lex specialis del concorso. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento e del contraddittorio.

L'operato dell'Amministrazione viola anche le regole del giusto procedimento. Il provvedimento di ricorrezione e riammissione, pur favorevole nel merito, ha prodotto un effetto concreto

pregiudizievole: ha imposto un onere (la presentazione alla prova pratica in una data specifica) senza che il destinatario di tale onere ne fosse messo a conoscenza.

La giurisprudenza amministrativa, pur riconoscendo all'Amministrazione il potere di verificare i requisiti e gli esiti delle prove anche in fasi avanzate della procedura (Cass. Civ., Sez. L, N. 6057 del 28-02-2023), non esime la stessa dal rispetto dei canoni di correttezza procedimentale. La fattispecie in esame è peculiare e non assimilabile alla mera verifica dei requisiti di ammissione, che può essere effettuata fino all'approvazione della graduatoria. Qui si tratta di un atto di autotutela che revoca un precedente provvedimento di esclusione basato su un punteggio errato. Tale atto, per sua natura, incide direttamente sulla sfera giuridica del candidato e deve essere comunicato efficacemente per consentirgli di esercitare i diritti che da esso scaturiscono.

L'Amministrazione, avendo commesso un errore nella formulazione dei quesiti, aveva il dovere non solo di correggerlo, ma anche di assicurarsi che tale correzione non si traducesse in un danno ulteriore per i candidati incolpevoli. Il principio del raggiungimento dello scopo, che talvolta sana i vizi di comunicazione, non può essere invocato in questo caso, poiché lo scopo – ovvero la conoscenza della convocazione da parte del candidato – non è stato affatto raggiunto, come dimostra la sua assenza alla prova.

Inoltre, si può richiamare per analogia il principio sancito dall'art. 1, comma 4, del D.P.R. 82/2023 che prevede prove di recupero per i candidati impossibilitati a partecipare per cause tecniche a loro non imputabili. Se la legge tutela il candidato da un malfunzionamento della piattaforma, a maggior ragione deve tutelarlo da un "malfunzionamento" procedurale dell'Amministrazione, quale è l'omessa comunicazione di un atto essenziale.

L'illegittimità dell'esclusione del ricorrente è dunque palese. L'unico rimedio idoneo a ripristinare la legalità violata e a tutelare la posizione giuridica del Sig. Turboli è l'ammissione dello stesso a sostenere la prova pratica, anche mediante una sessione di recupero appositamente disposta, affinché possa completare il percorso concorsuale al pari degli altri candidati.

III. Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 1, comma 2-bis L. 241/90. Violazione del principio di tutela dell'affidamento, ex art. 1375 e 1175 c.c. e dell'uguaglianza sia formale, sia sostanziale, nel riverbero di sviamento dalla causa tipica ove viene lesa il diritto al lavoro del patrocinato.

Risulta evidente che nel rapporto fra candidato al bene della vita oggetto di concorso e prescrizione di cui all'art. 4, comma 16 dell'avviso selettivo (*"Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA". Data e luogo di svolgimento della prova scritta e della prova pratica sono resi disponibili sul Portale "inPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse."*) dovesse persistere una costante linea di collegamento senza soluzione di continuità.

Epperò – da qui la tabulare discolpa per il patrocinato tale da far valere le addotte censure e non poter porre in dubbio la di lui diligenza – il principio di leale collaborazione di cui in rubrica e scolpito in una norma a portata civico-sociale (*"Le disposizioni della L. n. 241 del 1990, richiamate nel paragrafo che precede disciplinano direttamente, come sopra sottolineato, l'esercizio del potere amministrativo, cosicché la relativa violazione determina l'illegittimità dell'atto di esercizio di tale potere, aprendo la strada alla tutela demolitoria e risarcitoria davanti al giudice amministrativo"* – Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 28 aprile 2020, n. 8236), avrebbe dovuto imporre una comunicazione ricettizia che – una volta interrotto il rapporto fra le parti in esito alla declaratoria di inidoneità – notiziasse i concorrenti del *quid novi* (i.e.: riconvocazione per il perpetrato *contrarius actus*).

Si è quindi verificato una sorta di inversione del legittimo affidamento, che porta il patrocinato alla validità giuridico–pretensiva della presente azione giudiziale a tutela dell'uguaglianza latamente intesa e dal correlato diritto al lavoro.

Se è ben vero che in tale ottica la Corte di Giustizia ha affermato che *"per quanto riguarda il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, esso si estende, quale corollario del principio della certezza del diritto, ad ogni singolo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione ha fatto sorgere in lui fondate aspettative. Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito l'amministrazione"* (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 3 giugno 2021, in causa C-39/20), è altrettanto ben vero che l'Amministrazione intimata non ha fornito alcuna assicurazione, così violando un dogma che costituisce il corollario del principio della certezza del diritto, il quale esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto – per l'appunto – eurounitario.

ISTANZA CAUTELARE

Ai sensi dell'art. 55 c.p.a., si chiede la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e l'adozione di ogni più idonea misura cautelare, ed in particolare l'ammissione con riserva del ricorrente a sostenere la prova orale. Sussistono, infatti, i presupposti del:

- ***Fumus boni iuris***: consistente nella palese fondatezza dei motivi di ricorso sopra illustrati, che evidenziano la violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento e delle norme sulle garanzie partecipative e sulle modalità di comunicazione nei concorsi pubblici.
- ***Periculum in mora***: il pregiudizio per il ricorrente è grave ed irreparabile. La mancata ammissione alla prova pratica comporta la sua definitiva esclusione dalla possibilità di conseguire il posto messo a concorso. L'attesa della definizione del giudizio nel merito renderebbe la tutela meramente platonica, poiché nel frattempo la graduatoria verrebbe approvata ed i posti assegnati, con conseguente frustrazione dell'interesse del ricorrente. La giurisprudenza, del resto, ammette la possibilità di disporre la ripetizione di una prova concorsuale qualora la procedura sia viziata, anche in via cautelare (ORDINANZA del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma sez. 1 Quater 4051 del 2023)

Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. Turboli, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, voglia:

1. **In via cautelare**: sospendere l'efficacia degli atti impugnati e, per l'effetto, ammettere con riserva il ricorrente a sostenere la prova pratica del concorso, ordinando all'Amministrazione resistente di fissare a tal fine un'apposita sessione d'esame.
2. **Nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati nella parte di interesse del ricorrente, accertando e dichiarando il suo diritto a sostenere la prova pratica ed ordinando all'Amministrazione di provvedere in conformità.
3. **In ogni caso**: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

In via istruttoria, si chiede che codesto Tribunale voglia ordinare al Ministero della Giustizia il deposito di tutti gli atti e documenti relativi alla procedura concorsuale in oggetto.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in formato digitale, i seguenti documenti:

1. Riepilogo candidatura Sig. Pasquale Turboli (Cod. T8S9K8R81Y)

2. Attestato di partecipazione alla prova scritta del 16.05.2025 3.
3. Esito della prova scritta con punteggio 20/30 ("NON SUPERATA")
4. Esito della prova scritta a seguito di ricorrezione con punteggio 21,5/30 mai comunicata("SUPERATA").
5. Elenco dei candidati ammessi alla prova pratica (aggiornamento 4 giugno 2025).
6. Calendario di convocazione alla prova pratica.
7. Atto di invito e diffida stragiudiziale del 02.10.2025
8. Bando di concorso.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso ha ad oggetto una controversia in materia di pubblico impiego e, pertanto, il contributo unificato è dovuto nella misura di €325.00

Si chiede la distrazione delle spese di lite in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario.

Roma lì 03.11.2025

F.to Digitalmente

Avv. Rossella MAURO